

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
F.to Testini Mauro

IL SEGRETARIO
F.to Caforio Dr. Onofrio



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 03/18

COPIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).



Il Funzionario incaricato
F.to il Funzionario incaricato

Dalla residenza comunale, 24 FEB. 2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24 FEB. 2018 al 11 MAR. 2018

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 24 FEB. 2018



Il Segretario Comunale
F.to Caforio Dr. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 24 FEB. 2018



Il Funzionario incaricato
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Rossini Paola)
Paola Rossini

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì **SEDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO - Vice Sindaco	=	X
- STERLI LUIGI	=	X
- ROSSINI ATTILIO	X	
- TADDEI DAVIDE	X	
- PEDROTTI FEDERICA	=	X
- TOMASI EDOARDO	X	
- FERRARI DARIO	X	
- COATTI LORENZO	=	X
- POMIDOSSI STEFANO	=	X
- ROSSI AGOSTINO	X	
TOTALI	6	5

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 03 DEL 16.02.2018

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2018.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 come successivamente modificato - in particolare con l'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) - ha istituito, a decorrere dal 1° Gennaio 1999, l'Addizionale Provinciale e Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)", conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

RILEVATO che la citata Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) prevede la possibilità di innalzare l'aliquota dell' "Addizionale Comunale all'IRPEF" fino a 0,8 punti percentuali, e che i Comuni possono disporre di tale potere con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione;

VISTI:

- il D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. a), della L. 296/2006;
- i commi da 142 a 144 della L. 27.12.2006 n. 296;
- l'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

PRESO ATTO che, per assicurare il finanziamento della spesa comunale e l'equilibrio di Bilancio, così da garantire la necessaria copertura del fabbisogno per il mantenimento dei servizi molteplici che il Comune normalmente fornisce (soprattutto in ambito socio-assistenziale, scolastico, tutela del territorio ed ambiente);

- a partire dall'anno 2015 in questo Comune è stata istituita l' "Addizionale Comunale all'IRPEF" mediante delibera consiliare n. 03 del 11.04.2015, con la quale veniva contestualmente adottato il Regolamento comunale per disciplinarla e veniva stabilita l'aliquota unica 2015 nella misura pari allo 0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento) con una esenzione totale per i redditi imponibili annui lordi ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori ad € 12.000,00;
- detto Regolamento comunale è stato parzialmente modificato con delibera consiliare n. 06 del 02.04.2016, la quale ha d'altro canto riconfermato aliquota ed esenzione nelle misure e nei termini sopra specificati anche per l'anno 2016;
- la delibera consiliare n. 03 del 31.03.2017 aveva a sua volta riconfermato per l'anno 2017 aliquota e soglia di esenzione nelle misure e nei termini validi nel precedente anno 2016 (nonché 2015);

CONSIDERATO parimenti che anche per l'anno 2018 in corso, al fine di assicurare il finanziamento della spesa comunale e l'equilibrio di Bilancio, si rende certamente opportuno il mantenimento in vigore dell' "Addizionale Comunale all'IRPEF" in argomento ad aliquota non inferiore rispetto a quella in vigore negli scorsi anni 2015, 2016 e 2017 come sopra specificata;

PRESO ATTO d'altro canto che il comma 37, art. 1, della Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), modificando il comma 26, art. 1, della L. 208/2015 (già modificato dal comma 42, art. 1, della L. 232/2016), ha prorogato anche per l'anno 2018 il c.d. "blocco in aumento" dei tributi locali, con particolare riferimento alle tariffe ed aliquote dei tributi locali ed alle addizionali in vigore nel 2017 (e quindi già applicati nel 2016 e nel 2015), con espressa eccezione per la sola Tassa sui Rifiuti (TARI), per il caso degli Enti Locali che deliberino il predissesto o il dissesto (artt. 243-bis ed artt. 246ss. Del D.Lgs. 267/2000) e per il caso relativo all'eventuale fusione fra più Comuni;

CONSIDERATO che dai parametri rilevati dall'ultimo Conto del Bilancio Consuntivo approvato dal Comune di Vione (anno 2016) non risultano le condizioni che determinano la situazione di deficitarietà strutturale e che il Comune di Vione non è oggetto di fusione fra Comuni;

RITENUTO quindi, per le motivazioni esposte ai punti precedenti, dover **riconfermare** per il presente anno 2018 l'aliquota dell' "Addizionale Comunale all'IRPEF" già in vigore nel 2017, nonché nel 2016 e nel 2015, nella misura dello **0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento)** - conseguendo un gettito presunto per il 2018 pari ad € 56.000,00 - confermando altresì l'esenzione totale per i redditi imponibili annui lordi ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori ad € 12.000,00 (e quindi comunque sempre a vantaggio dei contribuenti con fasce reddituali basse);

DATO ATTO che, non disponendo una variazione ma bensì una mera riconferma di aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto a quella dell'anno precedente, non si ritiene opportuna alcuna modifica del relativo Regolamento comunale ai sensi della Nota 938 del 12.03.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali;

CONSIDERATO:

- che in base all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) le aliquote relative ai tributi locali devono essere deliberati entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, poiché stabilisce che: gli Enti Locali possono deliberare le tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione; qualora le tariffe ed aliquote in argomento vengano stabilite entro i suddetti termini ma oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire da tale data; in caso di

mancata approvazione di tali tariffe ed aliquote nei termini indicati, si intendono prorogate quelle in vigore nell'anno precedente;

- che l'art. 151, co.1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- che il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 ha differito al 28 Febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli Enti Locali, da intendersi quindi come data di riferimento anche per le delibere inerenti le tariffe e le aliquote tributarie, che pertanto, se approvate entro tale termine, trovano efficacia e validità a partire dal 1° Gennaio 2018;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e la Nota n. 938 del 12.03.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali;
 - l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., e s.m.i.;
- in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

RICHIAMATO infine tutto quanto disposto in materia di entrate proprie del Comune, sia patrimoniali che tributarie, con il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007 in accordo con i principi della normativa statale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nei modi di Legge;

DELIBERA

- DI STABILIRE** per l'anno 2018 l'ALIQUOTA dell' "Addizionale comunale IRPEF" nella misura dello **0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento)**, con *esenzione* dall'applicazione dell'Addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile lordo annuo ai fini Irpef inferiore od uguale ad Euro 12.000,00 - **riconfermando** quindi l'entità di aliquota ed esenzione già in vigore negli scorsi anni 2017 nonché 2016 e 2015;
- DI DARE** atto che le suddette aliquota ed esenzione nelle misure e nei termini sopra specificati trovano applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 2018 e sono pertanto efficaci a partire da tale data;
- DI PUBBLICARE** la presente delibera sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata;
- DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso, nonché a norma dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Angela Chiappini, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. n. 49 - 1° co. (come modificato dal D.L. 174/2012), n. 153 - 5° co.- e n. 147-bis (come introdotto dal D.L. 174/2012) del D.Lgs. n. 267/2000.

Vione, 16.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Angela Chiappini

